

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017

La valutazione nel primo ciclo d'istruzione

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di **conoscenze, abilità e competenze**.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico geografica (art. 1 della legge n. 169/2008) e viene espressa con voto in decimi ed effettuata collegialmente dal consiglio di classe.

I docenti che svolgono attività di **potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa**, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull'interesse manifestato.

Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

In particolare **il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento definendo ad es. descrittori, rubriche di valutazione, ecc.**

Definisce, altresì, **i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

****La valutazione del comportamento (art. 2)** viene espressa per tutto il primo ciclo mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica**. Il collegio definisce i criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del giudizio.

La valutazione della religione cattolica o delle attività alternative viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse e ai livelli di apprendimento.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico pertanto, come in precedenza, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza e possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati e a condizione che la frequenza dell'alunna/o consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle famiglie il limite minimo delle ore di presenza e rende note le deroghe a questo limite di ore frequenza deliberate dal collegio docenti.

Il Collegio docenti ha deliberato in merito quanto segue:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. mancata frequenza dovuta all'handicap;
4. rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
5. provenienza da altri paesi in corso d'anno;
6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
7. motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare).

Si segnala, inoltre, la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali agli alunni e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva (l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ... Art. 2)

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Per il corrente anno scolastico risulta in vigore il presente regolamento.

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.

Art. 2 (C.M. n. 20 del 4/3/2011). Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

L'art. 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado. Dispone, in via generale, anche nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il cdc, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio docenti, può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Il voto espresso nella deliberazione della non ammissione all'esame dall'insegnante di religione o dal docente per le attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

****Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è**

stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

E' stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR n. 249/1998)

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione

L'art. 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR n. 249/1998...dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo...
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall' INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio docenti, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione della non ammissione all'esame dall'insegnante di religione o dal docente per le attività alternative. Se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il cdc attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il cdc, nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore ai 6/10.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione dei candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno d'età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno scolastico in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il PEI o PDP.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento per consentire agli alunni di **sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile**.

I candidati privatisti che abbiano frequentato una scuola non statle o paritaria non possono sostenere l'esame di Stato presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o che abbia interessi comuni con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (art.7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunni con disabilità o DSA, comunica all' INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate.

1. Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai singoli docenti del cdc. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico individuato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'art. 5 del decreto ministeriale n. 74172017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti d'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte – che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi – e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il

termine dell'anno scolastico. La commissione, tenuto conto del numero degli alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno. Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Preside a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono il numero delle prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. **La novità più rilevante è costituita dall'esclusione delle prove d'esame dalla prova INVALSI che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.** Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- Prova scritta di italiano
- Prova scritta relativa alle componenti logico-matematiche
- prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie, la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le indicazioni nazionali per il Curricolo.

- Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
 - Testo narrativo o descrittivo
 - Testo argomentativo
 - Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

- Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la **“capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni”**, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni Nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le tipologie:
 - Problemi articolati su una o più richieste

- Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

➔ Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce*, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- Questionario di comprensione di un testo
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o email personale
- Sintesi di un testo

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della lingua comunitaria **per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana) la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.**

Attraverso il **colloquio**, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentare, di risoluzioni di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto nel decreto legislativo n. 62 de/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse con le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Nulla è innovato per gli iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata, sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, **senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera**, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, **viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.**

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun

arrotondamento. La media di tale voto, con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi, per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Valutazione ed Esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2,3,5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono provvedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'art 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 2° grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI a cui gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n.62/2017.

Per lo svolgimento delle suddette prove il cdc può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. **Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.**

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'art. 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzo di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunni dispensati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del PDP prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che abbiano superato l'esame di Stato).

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il MODELLO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE SONO ALLEGATI AL DECRETO MINISTERIALE 3 OTTOBRE 2017, N. 742.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dagli alunni nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, NON è rilasciata agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Esami di idoneità

Gli articoli 10 e 13 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità

nel primo ciclo di istruzione.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno d'età. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione da scuola paritaria a statale.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni sia in istruzione parentale sia quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità alle classi seconda e terza viene presentata, di norma, entro il 30 aprile, dai genitori degli alunni o da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le indicazioni nazionali per il curriculum. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

La valutazione delle scuole in ospedale

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura.

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato. Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni vengono fornite dal decreto ministeriale n. 74/2017.

Le Prove INVALSI

Le prove non sono più parte integrante dell'Esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curriculum.

Le prove invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1)

Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, i livelli, in forma

descrittiva, conseguiti dagli alunni nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 9, lettera f).

Per quanto riguarda l'inglese, l' INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con QCER (comma3)

Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI.

Per gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Anche per gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.